

SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

Policy di gestione
delle segnalazioni

1. FINALITÀ

COSMOTEC srl ("la Società") ha adottato la presente policy con lo scopo di disciplinare il sistema interno di segnalazioni - c.d. *whistleblowing* - gestito attraverso canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti nei seguenti settori/ambiti: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nonché violazioni della normativa comunitaria in una gamma molto ampia di settori espressamente indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete, concorrenza).

Inoltre, la presente policy è finalizzata a:

- garantire la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e del presunto responsabile della violazione, fatta salva la normativa contenuta nei codici di rito e in normative collegate con riferimento alle indagini preliminari o a procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

La presente policy è stata redatta alla luce delle seguenti normative:

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- Decreto Legislativo 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023, con il quale l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937;
- Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE

La presente procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società che ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

La Policy è accessibile in "formato elettronico" sul sito Internet aziendale e in "formato cartaceo" presso i locali aziendali (bacheca per le comunicazioni ai dipendenti).

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

A. Garanzia della riservatezza dei dati personali e tutela del soggetto segnalante e del segnalato

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del soggetto segnalato e del soggetto segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o

comunque sleali. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del soggetto segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso soggetto segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del soggetto segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del soggetto segnalante.

B. Misure di protezione e divieto di ritorsione

Per tutelare il soggetto segnalante e incentivare le segnalazioni, la normativa applicabile stabilisce che lo stesso non possa subire alcuna ritorsione, prevedendo specifiche misure di protezione e limitazioni della responsabilità.

Se il soggetto segnalante dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Da tale presunzione ne discende che, in caso di segnalazione, talune fattispecie possano considerarsi ritorsioni (es. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; etc.).

I soggetti segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Per l'elenco completo dei comportamenti ritenuti ritorsivi si fa espresso rinvio all'art. 17 del d.lgs. 24 del 2023 "Protezione delle persone che segnalano violazioni Whistleblowing".

C. Protezione del soggetto segnalato dalle segnalazioni in "malafede"

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. Più in generale, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in "malafede", censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del soggetto segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e al soggetto segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

D. Imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

Destinatario delle segnalazioni interne è il Gestore, professionista esterno incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni. La Società ha affidato l'incarico di Gestore a Briola & Partners srl-STA.

E. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sull'istruttoria sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Laddove la segnalazione sia rilevante ai fini processuali, la stessa sarà conservata secondo le tempistiche necessarie per svolgere l'esercizio dei diritti in sede processuale.

4. SOGGETTI COINVOLTI

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- i candidati, limitatamente alle informazioni sulle violazioni acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- i dipendenti, anche in prova, i volontari e i tirocinanti;
- gli ex dipendenti, limitatamente alle informazioni sulle violazioni acquisite in costanza del rapporto di lavoro;
- i lavoratori autonomi i liberi professionisti i consulenti;
- i collaboratori;
- i lavoratori, sia subordinati che autonomi, e i collaboratori che prestano la propria attività presso fornitori;
- le persone con funzioni di direzione amministrazione e controllo.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La nuova disciplina prevista dal d. lgs 24/20223 si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le segnalazioni possono avere a oggetto:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto n. 231/2001;
- illeciti amministrativi, contabili, civili nonché violazioni della normativa europea in materia di sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

Sono escluse le contestazioni:

- legate a un interesse personale del soggetto segnalante, che attengono ai rapporti individuali di lavoro;
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;

- relative a violazioni già disciplinate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale, il soggetto segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

6. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere effettuate mediante l'utilizzo di **tre strumenti**:

- canale di segnalazione interno;
- canale di segnalazione esterno gestito dall'ANAC;
- divulgazione pubblica tramite la stampa, o mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

N.B.: Il canale esterno gestito dall'ANAC nonché la divulgazione pubblica possono essere utilizzati solo in presenza dei presupposti riportati nei successivi paragrafi.

7. SEGNALAZIONE INTERNA

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 5 "Oggetto della segnalazione" ha la possibilità di effettuare una segnalazione con le seguenti modalità:

In forma scritta

- a mezzo posta ordinaria o raccomandata, inviando la segnalazione presso Briola & Partners srl-sta, in Via Podgora n. 11, CAP 20122 Milano (MI), riservata all'attenzione del Gestore delle segnalazioni interne di Cosmotec srl.
Per massima riservatezza delle segnalazioni è possibile trasmettere due buste chiuse, includendo nella prima i dati identificativi del segnalante unitamente a un documento identificativo e nella seconda l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando all'esterno la dicitura "Riservata al Gestore delle segnalazioni interne di Cosmotec srl".

In forma orale

- telefonicamente al numero 0255017406 in uso allo Studio Briola & Partners srl-sta chiedendo di poter parlare con il Gestore *delle segnalazioni interne di Cosmotec srl*;
- in presenza fissando appuntamento con il Gestore, contattabile ai seguenti recapiti: Tel. 0255017406 – segreteria@studiobriola.it

In caso di segnalazione orale telefonica il Gestore documenta la segnalazione mediante resoconto dettagliato del messaggio e del suo contenuto. Il resoconto è posto in visione al segnalante per essere controfirmato previa verifica ed eventuale rettifica. Copia del verbale è trasmesso al segnalante via posta.

In caso di segnalazione orale con incontro in presenza, previa consegna dell'informativa del trattamento dei dati personali, il Gestore redige un verbale verificato e, se del caso, rettificato dalla persona segnalante che ne conferma il contenuto mediante sottoscrizione.

Previo consenso del segnalante, l'incontro può essere registrato con dispositivi idonei alla conservazione ed ascolto.

Nel caso in cui il Gestore si trovi in conflitto di interessi (es. casi in cui il gestore della segnalazione coincide con il segnalante, con il segnalato o sia comunque un soggetto coinvolto o interessato dalla segnalazione) la segnalazione interna può essere indirizzata a Guido Ambrosone, in forma scritta con invio di lettera o raccomandata "riservata personale" presso la sede legale della Società o in forma orale contattandolo per telefono al numero 0382 814971, oppure in presenza chiedendo con lui appuntamento. In alternativa il segnalante potrà valutare una segnalazione esterna (v. par. 10 *infra*).

8. PRESUPPOSTI

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo) ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.

9. ESAME E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

La ricezione e gestione delle segnalazioni è affidata a Briola & Partners srl-STA, incaricato come Gestore delle segnalazioni interne di Cosmotec srl ("Gestore").

Gli accertamenti sui fatti oggetto delle segnalazioni possono essere condotti con il supporto e collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento come anche di consulenti esterni.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del soggetto segnalante.

Nello specifico, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento.

A. Ricezione

Il Gestore, entro **sette giorni** dalla data di ricezione della segnalazione, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione.

Nel caso in cui il segnalante non abbia fornito un proprio recapito e dunque in assenza della possibilità di interagire con il segnalante il Gestore può considerare la segnalazione non gestibile. Sono comunque consentite segnalazioni anonime, sicché qualora risultino precise, circostanziate e supportate da idonea documentazione saranno regolarmente trattate dal Gestore.

B. Istruttoria ed accertamento

Il Gestore valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne alla Società o di consulenti esterni, per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Il Gestore può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione - se noto - o i soggetti menzionati nella medesima.

La segnalazione può essere ritenuta inammissibile se non risultano chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione o se comunque non risultano chiare le generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. La segnalazione, inoltre, è ritenuta inammissibile laddove manifestamente infondata.

All'esito dell'attività istruttoria, la segnalazione può essere archiviata o trasmessa con una dettagliata relazione accompagnatoria al Consiglio di Amministrazione o a suoi singoli consiglieri nel caso in cui la segnalazione riguardi altri consiglieri per le opportune valutazioni e per l'adozione di sanzioni disciplinari e/o per l'adozione di azioni di rimedio.

C. Riscontro

Il Gestore si occupa di fornire riscontro al soggetto segnalante **entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza dei 7 giorni successivi alla presentazione della segnalazione.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al soggetto segnalato nonché ogni altra forma di abuso dei canali di segnalazione interni possono essere fonte di responsabilità del soggetto segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo laddove venga accertata la manifesta infondatezza di quanto segnalato e la strumentalità o pretestuosità della segnalazione.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, il gestore della segnalazione si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

10. SEGNALAZIONE ESTERNA

A. Modalità di segnalazione

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC").

Le segnalazioni destinate ad ANAC possono essere effettuate in forma scritta, tramite piattaforma informatica, oppure oralmente attraverso linee telefoniche (es. segreteria telefonica) o messaggistica vocale o ancora, su richiesta del soggetto segnalante, con un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

B. Presupposti

Il soggetto segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il soggetto segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

C. Esame e Valutazione

Come per quelle interne, ANAC è chiamata a svolgere le seguenti attività: dare avviso al soggetto segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dal ricevimento; istruttoria; riscontro entro 3 o 6 mesi; comunicazione dell'esito finale.

Se la violazione non rientra nella propria competenza, ANAC trasmette la segnalazione all'Autorità giudiziaria o amministrativa competente, dandone contestuale avviso al soggetto segnalante.

Vi sono disposizioni comuni alle segnalazioni interne ed esterne, e segnatamente:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- l'identità del soggetto segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante;
- le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

11. DIVULGAZIONE PUBBLICA

La divulgazione pubblica consente di rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica può essere effettuata tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il soggetto segnalante può effettuare una divulgazione pubblica beneficiando della protezione e divieti di ritorsione se ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa.

12. TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

A. Tutele del segnalante

La Società, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

È compito del gestore della segnalazione, ed eventualmente dei soggetti coinvolti, garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone il gestore a responsabilità.

Le tutele sono concesse quando il soggetto segnalante, al momento della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa.

Il soggetto segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo privato, l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza.

In particolare, la Società garantisce che l'identità del soggetto segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso a soggetti diversi da quelli coinvolti nella gestione della segnalazione e comunque questi ultimi sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al soggetto segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.).

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del soggetto segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del soggetto segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del soggetto segnalante alla rivelazione della sua identità.

Gli atti di ritorsione assunti in violazione della citata normativa sono nulli.

Nei confronti del soggetto segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

Per l'elenco completo dei comportamenti ritenuti ritorsivi si fa espresso rinvio all'art. 17 del d.lgs. 24 del 2023 "Protezione delle persone che segnalano violazioni Whistleblowing".

Il D. Lgs. 24/23 mira a proteggere i whistleblowers sia dalle ritorsioni dirette – quelle rivolte direttamente a loro, come ad esempio il licenziamento, il mobbing, la calunnia, ecc. –, sia dalle ritorsioni indirette – quelle destinate a persone fisiche o giuridiche diverse dai whistleblowers, come ad esempio le persone operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo che assistono i whistleblowers nel processo di segnalazione (i cosiddetti "facilitatori"), quelle contro i loro colleghi di lavoro o i loro parenti che sono in una relazione

di lavoro con il loro datore di lavoro o il loro cliente o destinatario dei servizi, quelle verso enti di cui il whistleblower è proprietario, per cui lavora o a cui è altrimenti connesso in un contesto lavorativo, come l'annullamento della fornitura di servizi, l'inserimento in una lista nera o il boicottaggio.

Dunque, le stesse misure (protezione dalle ritorsioni e limitazione responsabilità) si applicano non solo ai soggetti segnalanti, ma anche ad altri soggetti specificamente individuati: i c.d. facilitatori, i colleghi e i parenti del soggetto segnalante e i soggetti giuridici collegati al soggetto segnalante.

13. LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ

Il soggetto segnalante non è punibile qualora riveli o diffonda informazioni su violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali), relative alla tutela del diritto d'autore, o alla protezione dei dati personali, o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione.

Dunque, le stesse misure (protezione dalle ritorsioni e limitazione responsabilità) si applicano non solo ai soggetti segnalanti, ma anche ad altri soggetti specificamente individuati: i c.d. facilitatori, i colleghi e i parenti del soggetto segnalante e i soggetti giuridici collegati al soggetto segnalante.

14. TUTELE DEL SEGNALATO

In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del soggetto segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del soggetto segnalante in "mala fede", e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

La persona coinvolta dalla segnalazione può essere sentita, anche attraverso la produzione di osservazioni e documenti scritti, nell'ambito dell'istruttoria sulla segnalazione interna o esterna che la riguarda.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il ricevimento e la gestione delle segnalazioni determinano in capo all'ente un trattamento dei dati personali:

- di natura comune, di natura particolare (ex "dati sensibili") e giudiziari (quali condanne penali e reati), eventualmente contenuti nella segnalazione e negli atti e nei documenti a essa allegati;
- relativi a tutte le persone fisiche - identificate o identificabili - a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate (segnalante, segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), c.d. interessati;
- necessario per dare attuazione agli obblighi di legge previsti dalla disciplina whistleblowing la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento ex art. 6, par.

- 1, lett. c) e parr. 2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b) e artt. 10 e. 88 del GDPR;
- realizzato al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni (art. 12, co. 1 del Decreto);
- rispetto al quale, l'esercizio dei diritti degli interessati (es. accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione) può essere limitato qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante (art. 13, co. 3 del Decreto e art. 2-undecies del Codice privacy).

Pertanto, nella definizione del canale di segnalazione interna, occorre prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016, c.d. GDPR, e il D.lgs. n. 196/2003, c.d. Codice privacy), affinché i trattamenti conseguenti alla presentazione delle segnalazioni siano effettuati in conformità a tale normativa.

Ruoli privacy

Cosmotec srl, quale ente che attiva il canale interno, effettua i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni in qualità di titolare del trattamento (art. 13, co. 4 del Decreto).

Il Gestore quale soggetto preposto alla ricezione e/o alla gestione della segnalazione tratta i dati in qualità di soggetto autorizzato al trattamento e, pertanto, può trattare i dati solo in quanto espressamente autorizzato e previamente istruito in tal senso dal titolare ai sensi dell'art. 29, dell'art. 32, par. 4 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice privacy (art. 12, co. 2 del Decreto).

Impostazione ed esecuzione dei trattamenti conseguenti alle segnalazioni

La presente policy dà specifica attuazione ai principi di:

- trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) del GDPR - i dati personali sono trattati in modo trasparente nei confronti dell'interessato), ragion per cui la Società rendere ex ante ai possibili interessati un'ideonea informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, co. 4 del Decreto), allegata alla presente Policy;
- limitazione delle finalità (art. 5, par. 1, lett. b) del GDPR - i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità), prevedendo che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (art. 12, co. 1 del Decreto);
- minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR - i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati), prevedendo che i dati manifestamente non utili alla trattazione di una specifica segnalazione non siano raccolti o, in caso di raccolta accidentale, siano prontamente cancellati (art. 13, co. 2 del Decreto);
- limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR - i dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati), prevedendo espressamente che le segnalazioni e la relativa documentazione siano conservate per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura (art. 14, co. 1 del Decreto);
- integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f) del GDPR - i dati personali sono trattati in

maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali), prevedendo che l'individuazione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato.

Per definire i modelli di ricevimento e gestione delle segnalazioni, rilevano, altresì, i principi di:

- privacy by design e privacy by default (art. 25 del GDPR), che impongono di considerare le garanzie di protezione dei dati personali sin dalla progettazione del canale di segnalazione (privacy by design) e di assicurare che per impostazione predefinita (privacy by default) siano trattati solo i dati personali strettamente necessari in relazione alla specifica segnalazione e che tali dati non siano resi accessibili, in via automatica, a un numero indefinito di soggetti;
- riservatezza, su cui si basa l'intera disciplina whistleblowing.

16. SANZIONI

ANAC ha il potere di sanzionare le violazioni della nuova disciplina. In particolare, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 2.500 euro nei confronti del soggetto segnalante, qualora sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per diffamazione e calunnia.

Restano ferme le sanzioni disciplinari per il personale dipendente, nei casi di segnalazioni effettuate in malafede o comunque effettuate in violazione della presente procedura.

17. ALLEGATI

All. 1 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

ALLEGATO 1

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), delle disposizioni nazionali (Codice Privacy D.Lgs n. 196/03 come modificato dal D.Lgs n. 101/18), COSMOTEC srl (da ora anche solo "Cosmotec" "il Titolare") in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali desidera informarLa in relazione alle modalità e finalità con cui verranno trattati i Suoi dati personali.

1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA

il ricevimento e la gestione delle segnalazioni determinano in capo al Titolare un trattamento dei dati personali: • di natura comune, di natura particolare (ex "dati sensibili") e giudiziari (quali condanne penali e reati), eventualmente contenuti nella segnalazione e negli atti e nei documenti a essa allegati; • relativi a tutte le persone fisiche - identificate o identificabili - a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate (segnalante, segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), c.d. interessati; • necessario per dare attuazione agli obblighi di legge previsti dalla disciplina whistleblowing la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b) e artt. 10 e. 88 del GDPR • realizzato al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito, corretto e trasparente e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del GDPR. Il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall'art. 4, punto 2 del GDPR tra cui: la raccolta (ossia l'acquisizione del dato), la registrazione (ossia la memorizzazione del dato), l'organizzazione, la conservazione, la consultazione (ossia la lettura del dato), la comunicazione a soggetti determinati, l'uso (impiego generico del dato) dei dati personali. Le operazioni potranno essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti, ovvero da apposite disposizioni interne. I Suoi dati personali verranno inseriti in un apposito archivio tenuto sotto costante controllo tramite una procedura operativa interna, in conformità con quanto stabilito dal GDPR.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO

I dati sono raccolti presso l'interessato per quanto concerne i dati del segnalante, mentre sono raccolti presso un soggetto terzo (c.d. segnalante) per quanto concerne i dati relativi a segnalato, facilitatore ed eventuali ulteriori soggetti. Il conferimento dei dati personali indicati nel §3.5. "Presupposti della segnalazione interna" della "Procedura per la gestione dei flussi informativi e del sistema di whistleblowing" è da ritenersi indispensabile per il corretto espletamento delle finalità indicate nel § 1 della presente Informativa. Il mancato conferimento delle informazioni richieste come "Presupposti della segnalazione interna" potrà determinare l'inammissibilità della stessa. Il conferimento di ogni altra informazione è da ritenersi facoltativo.

4. COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE

In particolare, la Società garantisce che i dati inclusi nella segnalazione non possano essere rivelati senza l'espresso consenso del segnalante a soggetti diversi da quelli coinvolti nella gestione della segnalazione. I dati possono essere comunicati all'Autorità Giudiziaria o altra Autorità competente nei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al soggetto segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.).

I dati vengono trattati e conservati presso la sede del Gestore, sita in Milano, Via Podgora n.11.

I Suoi dati personali non vengono trasferiti all'estero. In ogni caso, laddove i dati dovessero essere trasferiti verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea e/o verso organizzazioni internazionali per fini di cui supra sub 1, il Titolare garantisce il rispetto di quanto statuito dal GDPR.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Le segnalazioni

e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura.

6. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Si precisa che il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui Suoi dati personali, né tanto meno compie attività di profilazione.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di interessato, in ogni momento, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati personali utilizzando i seguenti recapiti: tel. (+39) 0382 814971, e-mail: info@cosmotecsrl.it

Per garantire il corretto esercizio dei diritti, dovrà rendersi identificabile in maniera inequivocabile. Il Titolare si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a motivare l'eventuale proroga dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di infondatezza (es. non esistono dati che riguardano l'interessato richiedente) o richieste eccessive (es. ripetitive nel tempo) per le quali potrà essere addebitato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. In ogni momento potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di: a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Si precisa che rispetto al trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa, l'esercizio dei diritti degli interessati può essere limitato qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. L'interessato può altresì proporre reclamo a un'autorità di controllo.

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è COSMOTEC srl – con sede legale in Via Podgora 10, 20122 Milano (MI) PEC: cosmotecsrl@pec.csplus.it, partita iva/codice fiscale 12470760153. La figura del DPO non risulta obbligatoria per il Titolare ai sensi dell'art. 37, c.1 del GDPR.

9. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Briola & Partners srl-STA è responsabile esterno del trattamento dei dati personali in conformità a quanto disposto dal Regolamento europeo 2016/679 – GDPR.